

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2020

PAGINA

1/7

OGGETTO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – SOSPENSIONI E PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E GLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

AGGIORNAMENTO

27 MAGGIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 conv con modifiche nella L. 24.4.2020 n. 27
DL 2.3.2020 n. 9
DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio")

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

RACCOLTE ANNUALI
RA 2020
DL n. 18-2020 CORONAVIRUS

CODICE CLASSIFICAZIONE

10
010
000

COLLEGAMENTI

28/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E GLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

A causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), in corso di conversione in legge, prevede ulteriori disposizioni di sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti fiscali.

In particolare:

- viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
- vengono rinviati alcuni termini riguardanti le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI AL 16.09.2020

Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) dispongono la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'articolo 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).

Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

1. in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
2. ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;

e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati e non si applicano sanzioni e interessi.

Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all'articolo 18 D.L. 23/2020.

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020 (con circolare AdE 9/E/2020 si è precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- ◆ Iva;
- ◆ ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- ◆ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (cfr., con circolare AdE n. 9/E/2020 si è precisato che la data da considerare è quella di effettuazione dell'operazione), essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

1. di almeno il 33%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro;
2. di almeno il 50%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Detta sospensione interessa anche i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 e gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così come precisato con circolare AdE 9/E/2020, si tratta degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva, a differenza di quella relativa a ritenute e contributi, si applica indipendentemente dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2020

PAGINA

3/7

compensi. Per tale imposta, quindi, occorre soltanto che questi soggetti abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE	VECCHIO TERMINE DI VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari").	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2020

PAGINA

4/7

Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.		16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ¹⁷ , ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.	1.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

Per effetto degli artt. 126 e 127 del DL 19.5.2020 n. 34, vengono rinviati e unificati al 16.9.2020 anche i termini relativi al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza da Coronavirus.

Ai sensi dell'art. 19 del DL 8.4.2020 n. 2321, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

- ▶ i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020²³;
- ▶ a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Come indicato nel Documento di ricerca Fondazione Nazionale Commercialisti 18.3.2020, "la norma non è riferita al volume d'affari IVA dei soggetti interessati, ma ai ricavi o compensi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2020

PAGINA

5/7

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8, § 1.3 e 13.4.2020 n. 9, § 3) ha chiarito che, nella determinazione del limite di 400.000,00 euro, non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, in base alla disciplina degli ISA.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

Laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame, ai fini della compilazione della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8, § 1.3 e 13.4.2020 n. 9, § 3) ha chiarito che:

- nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con "SI" la voce "Ritenuta";
- non va conseguentemente compilato il blocco "DatiRitenuta".

Per effetto dell'art. 126 co. 2 del DL 34/2020, i lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

In precedenza era previsto che il versamento avvenisse, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.7.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE	VECCHIO TERMINE DI VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate: <ul style="list-style-type: none">• nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;• nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.	31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Al fine del versamento delle ritenute non operate, l'Agenzia delle Entrate (circ. 3.4.2020 n. 8, § 1.3 e 13.4.2020 n. 9, § 3) ha reso noto che sarà istituito un nuovo e specifico codice tributo.

RINVIO DI TERMINI PER FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Gli artt. 140 - 143 del DL 19.5.2020 n. 34 rinviando l'efficacia di alcune disposizioni legate alla documentazione delle operazioni IVA mediante fattura elettronica al Sistema di Interscambio ovvero alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

BOZZE PRECOMPILATE DEI REGISTRI IVA E DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

L'art. 142 del DL 34/2020 ha disposto che i registri IVA e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche siano messi a disposizione dei soggetti passivi a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021. Le bozze compilate dall'Agenzia delle Entrate avrebbero dovuto essere predisposte già con riferimento ai dati riferiti alle operazioni effettuate dall'1.7.2020, ma il differimento si è reso necessario a causa:

- della proroga dell'adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche per la predisposizione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 99922 e successivamente aggiornate con il provv. 20.4.2020 n. 166579);
- della proroga semestrale della moratoria delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi con riferimento alle operazioni IVA effettuate dall'1.1.2021. Tale decorrenza era già prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 127/2015 precedentemente in vigore.

LIQUIDAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'art. 143 del DL 34/2020 è stato disposto il rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Si applicherà infatti ai documenti inviati mediante il Sistema di Interscambio dall'1.1.2021 la disposizione, contenuta nell'art. 12-novies del DL 30.4.2019 n. 34, in base alla quale, in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture, l'Agenzia delle Entrate trasmette telematicamente all'interessato una comunicazione contenente:

- l'imposta dovuta;
- la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati sino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di elaborazione della comunicazione.

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.5.2020 n. 185115, ha prorogato il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, fissandolo al 30.9.2020, anche in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da COVID-19.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2020

PAGINA

7/7

MORATORIA SANZIONI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO

L'art. 140 del DL 34/2020 dispone una proroga semestrale della moratoria delle sanzioni relative alla tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli esercenti che nel 2018 hanno fatto registrare un volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro.

La norma prevede, infatti, fino all'1.1.2021, che tali soggetti, qualora non abbiano ancora adottato un registratore telematico o non abbiano utilizzato la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate³⁰, possano trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione.

L'adozione obbligatoria del Registratore telematico o della procedura web che consente la generazione del documento commerciale on line, per tale categoria di soggetti, è quindi prevista dall'1.1.2021.

Si ricorda altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), in virtù della sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, i soggetti il cui volume d'affari non ha superato, nel 2018, la soglia di 400.000,00 euro possono inviare i dati dei corrispettivi "mensili" di febbraio, marzo e aprile 2020 (scadenti, rispettivamente, il 31.3.2020, il 30.4.2020 e il 31.5.2020) entro il prossimo 30.6.2020, senza l'applicazione di sanzioni.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI